

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 luglio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° luglio 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Pizzo. (21A04444) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Volla e nomina del commissario straordinario. (21A04443) Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 3 giugno 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Carovigno, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell'anno 2017. (21A04424) Pag. 10


Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 18 maggio 2021.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2020. (21A04445) Pag. 11



Ministero dello sviluppo economico	Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
DECRETO 8 luglio 2021. Liquidazione coatta amministrativa della «Evoluzione società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (21A04394) Pag. 11	DELIBERA 29 aprile 2021. Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. (Delibera n. 4/2021). (21A04392)..... Pag. 21
DECRETO 8 luglio 2021. Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Paideia», in Mirandola e nomina del commissario liquidatore. (21A04395)... Pag. 12	DELIBERA 29 aprile 2021. Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dell'università e della ricerca. (Delibera n. 10/2021). (21A04393) . . Pag. 30
DECRETO 8 luglio 2021. Liquidazione coatta amministrativa della «Confcoop Services società cooperativa», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore. (21A04396)..... Pag. 13	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
DECRETO 8 luglio 2021. Liquidazione coatta amministrativa della «Happy Service società cooperativa sociale», in Parma e nomina del commissario liquidatore. (21A04397)..... Pag. 14	REGOLAMENTO 13 luglio 2021. Disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al titolo III, articolo 47-sexies e al titolo XV, articolo 216-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 48). (21A04425) Pag. 40
DECRETO 13 luglio 2021. Programmazione dei bandi relativi alle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, per l'anno 2021. (21A04406) Pag. 15	ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	Agenzia italiana del farmaco
Agenzia italiana del farmaco	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clo-mid» (21A04380)..... Pag. 44
DETERMINA 7 luglio 2021. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fedivelle», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/808/2021). (21A04298)..... Pag. 16	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbolithium» (21A04381)..... Pag. 44
DETERMINA 7 luglio 2021. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sunitinib Accord», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/814/2021). (21A04299)..... Pag. 17	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Mylan Generics Italia». (21A04382) Pag. 44
DETERMINA 7 luglio 2021. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tamsulosina Zentiva Italia», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/816/2021). (21A04300)..... Pag. 19	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keticost». (21A04409) Pag. 45
	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketirix». (21A04410) Pag. 46
	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paveket». (21A04411) Pag. 46



<p style="text-align: center;">Istituto nazionale di statistica</p> <p>Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2021, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (21A04428) ..</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 47</p>	<p style="text-align: center;">Ministero dello sviluppo economico</p> <p>Procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (Fsma) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello nelle aree tecniche. (21A03399)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 50</p>
<p style="text-align: center;">Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</p> <p>Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia, nel periodo 16 dicembre 2020 - 15 marzo 2021, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (21A04408)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 49</p>	<p>Decadenza all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Redac - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Redac S.r.l.», in Napoli. (21A04398) ...</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 51</p>
<p style="text-align: center;">Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p> <p>Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco». (21A04426)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 50</p> <p>Riconoscimento del Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell'ambiente dell'Università di Siena quale Istituto scientifico. (21A04427)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 50</p>	<p>Procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete locali. (21A04505)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 51</p> <p style="text-align: center;">Presidenza del Consiglio dei ministri</p> <p>Determinazione dei criteri di corresponsione delle elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e dei feriti gravi e gravissimi coinvolti nel disastro di Rigopiano avvenuto il 18 gennaio 2017. (21A04407)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 51</p>





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera *a*) la Zona bianca, alla lettera *b*) la Zona gialla, alla lettera *c*) la Zona arancione e alla lettera *d*) la Zona rossa;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Dichiarazione stato di emergenza nazionale

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Art. 2.

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole «e sue eventuali modificazioni» sono sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) il comma 16-*quinquies* è abrogato;

c) il comma 16-*septies* è sostituito dal seguente:

«16-*septies*. Sono denominate:

a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;



2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.»

Art. 3.

Impiego certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Impiego certificazioni verdi COVID-19*). — 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.



5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.»

2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente: «10-*bis*. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-*bis*, comma 1, 2-*quater*, 5, 8-*bis*, comma 2, e 9-*bis* del presente decreto, nonché all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.»

Art. 4.

Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 2-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;

c) all'articolo 5:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline

sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo è soppresso;

3) i commi 2-*bis* e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 5-*bis*, comma 1, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e»;

e) all'articolo 9:

1) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;

3) al comma 10, terzo periodo, le parole «Nelle more dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse;

f) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole «e 8-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «, 8-*ter* e 9-*bis*», ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.»;

2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».



Art. 5.

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 7.

Misure urgenti in materia di processo civile e penale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020

1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.».

Art. 9.

Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità

1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».

2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro».



4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 10.

Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non è richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.

Art. 11.

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, è destinata in via prioritaria alle attività che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, è inserito il seguente:

«621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 23 luglio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA



ALLEGATO A
(art. 6)

1.	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale</i>
2.	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Semplificazioni in materia di organi collegiali</i>
3.	Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>
4.	Articolo 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile</i>
5.	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio</i>
6.	Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica</i>
7.	Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti</i>
8.	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19</i>
9.	Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 <i>Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica</i>
10.	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 <i>Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione</i>
11.	Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 <i>Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari</i>
12.	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 <i>Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata</i>



13.	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 <i>Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>
14.	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19</i>
15.	Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Sorveglianza sanitaria</i>
16.	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>
17.	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Edilizia scolastica</i>
18.	Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile</i>
19.	Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Proroga udienze da remoto processo tributario</i>
20.	Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà</i>
21.	Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Durata straordinaria dei permessi premio</i>
22.	Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Detenzione domiciliare</i>
23.	Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 <i>Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici</i>



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° luglio 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Pizzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2020, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dottor Antonio Rappucci, dal viceprefetto dottor Giuseppe Di Martino e dal funzionario economico finanziario dottor Antonio Corvo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2021;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 1° luglio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2021
Ministero dell'interno, foglio n. 2157

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2020, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Vibo Valentia, nella relazione dell'11 giugno 2021, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise nella riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia e del rappresentante della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito, sin dal suo insediamento, l'obiettivo di ripristinare la legalità all'interno dell'ente pur operando in un contesto gestionale connotato dalla generale disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Le iniziative promosse dalla commissione sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingegneria riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'organo commissariale, riscontrato un diffuso disordine amministrativo ed una carenza delle figure apicali indispensabili per il corretto espletamento delle competenze gestionali dell'ente, ha disposto una generale riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali, avvalendosi anche dell'ausilio di unità di personale in posizione di sovraordinazione ex art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, posto a presidio dei settori più nevralgici dell'ente quali l'area tecnica e l'area amministrativa.

Il riassetto organizzativo dell'ente ha comportato anche la sostituzione del segretario comunale ed ha reso necessaria l'adozione di atti regolamentari di cui l'ente era privo e l'adeguamento alle normative vigenti di quelli in essere, a garanzia del corretto funzionamento degli uffici comunali.

L'azione amministrativa è stata improntata al rispetto del codice degli appalti e, in linea generale, delle disposizioni vigenti avendo cura di implementare l'informatizzazione degli uffici comunali.

Il settore sul quale l'organo di gestione straordinaria, sin dal suo insediamento, ha rivolto particolare attenzione è quello dei lavori pubblici.

In tale ambito è stato predisposto il piano di priorità degli interventi ex art. 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base del quale, avvalendosi di fondi gestiti dal Ministero dell'interno in favore degli enti sciolti per infiltrazione mafiosa e di quelli dissestati, sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie, di un palazzo di proprietà comunale e del comando di polizia municipale; inoltre, al fine di superare pregresse criticità che ne avevano impedito la realizzazione, è stata disposta una nuova programmazione di alcuni interventi tra i quali quelli per il completamento del centro di raccolta differenziata dei rifiuti, la funzionalizzazione dell'impianto di depurazione comunale, la riqualificazione del cimitero comunale, il miglioramento della rete di illuminazione pubblica del centro storico, la realizzazione di un pozzo a servizio del serbatoio di accumulo della rete idrica, oltre a lavori concernenti l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza di alcune strade comunali. Sono in corso di completamento anche le procedure di affidamento ad evidenza pubblica per lavori urgenti relativi alla chiesa di Piedigrotta e al molo «Pizzapundi», opere danneggiate dalle mareggiate invernali. L'organo di gestione straordinaria ha al riguardo riferito che sta cercando di affrontare alcune di tali criticità anche attraverso la richiesta di finanziamenti alla Regione Calabria, in corso di attribuzione.

Nell'ambito del settore tecnico, sono state diramate direttive agli uffici e avviate verifiche sulle concessioni demaniali e, in generale, per il contrasto all'abusivismo.

Gli interventi sopradescritti necessitano di essere portati a compimento dalla stessa commissione straordinaria, in considerazione del fatto che i lavori programmati o in fase di esecuzione riguardano settori di attività sui quali notoriamente gravitano gli interessi della criminalità organizzata.

La terna commissariale ha, altresì, avviato la ricognizione del patrimonio comunale attesa la mancanza di un inventario generale esauritivo ed aggiornato; da tali accertamenti è stato possibile rilevare situazioni edilizie rimaste incompiute, tra le quali il programma di recupero urbano (PRU) avviato nel 2004 e per il quale la Regione Calabria ha chiesto la rendicontazione pena la revoca di un finanziamento pari a circa cinque milioni di euro.



Nel settore economico-finanziario l'organo straordinario ha attivato, in collaborazione con il revisore dei conti, una serie di misure volte a razionalizzare le spese per beni e servizi ed a recuperare i canoni per l'utilizzo dei beni comunali, al fine di una corretta e regolare applicazione delle norme e dei principi della contabilità pubblica, nonché a limitare il contenzioso amministrativo-tributario.

Nella medesima prospettiva di miglioramento delle condizioni finanziarie dell'ente, la commissione straordinaria si è posta l'obiettivo di ridurre la consistente area di evasione dei tributi comunali che per i ruoli del consumo idrico e dei rifiuti raggiunge la quota del 50% dei contribuenti; a tal fine, è stata avviata una gara ad evidenza pubblica per esternalizzare il servizio di accertamento, di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi comunali e di altre entrate.

Le descritte iniziative, una volta perfezionate, consentiranno al comune di Pizzo di proseguire il percorso di risanamento finanziario conseguente al pregresso dissesto deliberato nell'anno 2017.

Significative iniziative sono state avviate anche in ambito sociale, in particolare sono stati adottati i decreti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, finalizzati alla consegna degli alloggi prevista subito dopo la definizione di un contenzioso pendente tra la ditta costruttrice e l'azienda territoriale edilizia residenziale pubblica della Calabria (ATERP), per la cui risoluzione la commissione sta svolgendo una importante opera di mediazione.

È inoltre stata disposta la stabilizzazione di quarantuno *ex* lavoratori socialmente utili, per i quali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono in corso approfondimenti anche con le organizzazioni sindacali per un aumento dell'orario di lavoro allo scopo di adeguare le capacità del personale alla complessa attività burocratica dell'ente.

Va evidenziato, altresì, che sin dalle prime fasi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'organo commissariale, in affiancamento alle notizie riportate sul sito istituzionale del comune, ha aperto un nuovo canale di comunicazione con la cittadinanza, attraverso una *social network* che ha contribuito a migliorare e velocizzare sensibilmente l'informazione diretta all'utenza sulle principali disposizioni emanate a seguito dell'emergenza sanitaria e di coordinarsi con le diverse associazioni locali volontarie impegnate nell'attività di assistenza alla popolazione.

Le numerose iniziative poste in essere necessitano, senz'altro, di una continuità amministrativa, per cui il prefetto di Vibo Valentia ha chiesto di prorogare di sei mesi la gestione commissariale per consentire il consolidamento dei risultati raggiunti e seguire le attività ancora in corso, e ciò a beneficio della collettività.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che la commissione straordinaria disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 24 giugno 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A04444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Volla e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Volla (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volla (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Gaetano Cupello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2021.

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Volla (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 giugno 2021, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 giugno 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Volla (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gaetano Cupello, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Napoli.

Roma, 1° luglio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A04443



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Carovigno, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell'anno 2017.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio n. 2018/16449/DGP-PBD del 21 novembre 2018;

Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia e

Basilicata prot. n. 2017/16497 del 13 ottobre 2017, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Carovigno, della Provincia di Brindisi, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno in località Contrada Pennagrossa»;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 20061 del 17 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Carovigno


1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Carovigno (BR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno in località Contrada Pennagrossa», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata prot. n. 2017/16497 del 13 ottobre 2017, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.257,97 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2017, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Carovigno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 13.745,96, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.257,97.



Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Carovigno della Provincia di Brindisi.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2021

Il Ministro: FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 966*

21A04424

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2021.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2020.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all'incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con pec del 16 marzo 2011, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l'anno 2020, pari a +0,5%;

Visto l'art. 11, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, da euro 1.760,24 annui a euro 1.769,04 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2021

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

21A04445

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Evoluzione società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,



ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazione, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Evoluzione società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 308.794,70, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 379.824,20 e un patrimonio netto di euro -125.271,09;

Considerato che in data 6 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 21 giugno 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della tematica segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 197, n. 400 dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 21 giugno 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dott. Maurizio Calzolari;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Evoluzione società cooperative», con sede in Bologna (codice fiscale n. 03553741202) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Calzolari, nato a Finale Emilia (MO) il 14 marzo 1961 (codice fiscale CLZMRZ61C14D599F), domiciliato in Ferrara, via Giuseppe Fabbri n. 184.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04394

DECRETO 8 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Paideia», in Mirandola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;


Vista l'istanza con la quale Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Cooperativa sociale Paideia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 100.030,00, si riscontra una massa debitoria di euro 109.693,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -19.873,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR di tre dipendenti, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nel verbale di revisione concluso il 10 aprile 2020, nonché dalla chiusura delle sedi di Mirandola e Medolla con cessazione dei rapporti lavorativi a far data dal 28 ottobre 2019, a seguito di recenti vicende legate a reati commessi da minori inseriti nella comunità dal Tribunale dei minori e la mancanza di assegnazione di nuovi ingressi;

Considerato che in data 25 gennaio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimen-



to a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 21 giugno 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 21 giugno 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Daniele Vandelli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Pai-deia», con sede in Mirandola (MO) - (codice fiscale n. 03381060361) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Vandelli, nato a Modena il 12 gennaio 1972 (codice fiscale VNDDNL72A12F257S), ivi domiciliato in via De' Gavasseti, n. 199.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04395

DECRETO 8 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Confcoop Services società cooperativa», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale l'associazione di rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «Confcoop services società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 134.555,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 207.784,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 92.428,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari;

Considerato che in data 15 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 21 giugno 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 21 giugno 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Tommaso Mandoi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Confcoop services società cooperativa», con sede in Brindisi - (codice fiscale n. 01996490742) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tommaso Mandoi, nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954, (codice fiscale MNMTMS54M-03D863O), ivi domiciliato in via Chiesa n. 3.



Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04396

DECRETO 8 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Happy Service società cooperativa sociale», in Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Happy Service società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 175.336,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 226.753,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 5.430,00;

Considerato che il grado di insolvenza della società cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, nonché di un decreto ingiuntivo da parte di un fornitore, dichiarato ma non documentato dal legale rappresentante;

Considerato che in data 14 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha formulato la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 21 giugno 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 21 giugno 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Pierluigi Andreatta;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Happy Service società cooperativa sociale», con sede in Parma (codice fiscale n. 02717160341) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pierluigi Andreatta, nato a Feltre (BL) il 9 marzo 1969 (codice fiscale NDRGP-P69C09D530V), domiciliato in Parma (PR), piazza Antonio Salandra n. 33/A.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04397



DECRETO 13 luglio 2021.

Programmazione dei bandi relativi alle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, per l'anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

Visto in particolare l'art. 32, comma 11, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che prevede annualmente la definizione da parte del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure agevolative già operanti denominate Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni recante il codice della proprietà industriale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 recante regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale;

Visto il decreto direttoriale 15 giugno 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 30 giugno 2020), di programmazione per l'anno 2020 dei bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, con il quale sono state anche indicate le relative risorse disponibili;

Visto il decreto direttoriale del 29 luglio 2020 con il quale si è provveduto alla riapertura del bando adottato con il decreto direttoriale del 26 novembre 2019 per l'accesso da parte delle piccole e medie imprese e delle *start up* innovative alla misura denominata Brevetti+, con una dotazione iniziale di euro 25 milioni, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 31 luglio 2020;

Visto il decreto direttoriale del 29 luglio 2020 con il quale si è provveduto alla riapertura del bando adottato con il decreto direttoriale del 26 novembre 2019 per l'accesso alla misura Disegni+4, con una dotazione iniziale di euro 14 milioni, finalizzato a sostenere la capacità innovativa delle micro, piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni e modelli industriali, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 31 luglio 2020;

Visto il decreto direttoriale del 29 luglio 2020 con il quale si è provveduto alla riapertura del bando relativo alla misura Marchi+3 finalizzato al supporto all'estensione del marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale da parte delle piccole e medie imprese, con una dotazione aggiuntiva di euro 4 milioni, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 31 luglio 2020;

Considerato che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo relative ai predetti bandi Marchi+, Disegni+ e Brevetti+, è stato fissato rispettivamente al 30 settembre 2020, al 14 ottobre ed al 21 ottobre 2020 e che le relative risorse disponibili sono state subito esaurite tanto da richiedere l'immediata sospensione della procedura;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2021 (registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 2021, Reg. Prev. n. 649), inerente l'aggiornamento della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2020 (registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 2020, Reg. Prev. n. 332) per l'utilizzo delle risorse stanziato sul capitolo di bilancio 7476 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+);

Viste le «Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023», adottate con il decreto ministeriale 23 giugno 2021;

Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili sul predetto capitolo 7476;

Ritenuto opportuno programmare per l'annualità 2021 l'immediata riapertura dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ al fine di assicurare continuità al sostegno delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'annualità 2021, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.mise.gov, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2021 ammontano ad euro 23.000.000,00 per la misura Brevetti+, ad euro 12.000.000,00 per la misura Disegni+ e ad euro 3.000.000,00 per la misura Marchi+.

Roma, 13 luglio 2021

Il direttore generale: LIROSI

21A04406



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 luglio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fedivelle», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/808/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;


Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 155/2020 dell'11 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 20 novembre 2020 con la quale la società Theramex Ireland Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fedivelle» (colecalfiferolo) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);



Vista la domanda presentata in data 18 novembre 2020 con la quale la società Theramex Ireland Limited ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Fedivelle» (colecalfiferolo) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 048122016 e alla classe A del medicinale «Fedivelle» (colecalfiferolo) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 048122028 e 048122030.

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 aprile 2021;

Vista la deliberazione n. 38 del 17 giugno 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FEDIVELLE (colecalfiferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«20.000 U.I. capsule molli» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048122028 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,24;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,96;

nota AIFA: 96;

«20.000 U.I. capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048122030 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,92;

nota AIFA: 96;

«1.000 U.I. capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048122016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fedivelle» (colecalfiferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A04298

DETERMINA 7 luglio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sunitinib Accord», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/814/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 64/2021 del 30 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 15 maggio 2021 relativa al medicinale Sunitinib Accord (sunitinib) (EMA/H/C/005419/0000);

Vista la domanda presentata in data 25 febbraio 2021 con la quale l'azienda Accord Healthcare S.L.U. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe H della specialità medicinale SUNITINIB ACCORD (sunitinib), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. nn. 049371038/E, 049371065/E e 049371127/E;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 21 - 23 aprile 2021;

Vista la delibera n. 29 del 28 maggio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUNITINIB ACCORD (sunitinib), nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST);

«Sunitinib Accord» è indicato per il trattamento del tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST) maligno non operabile e/o metastatico negli adulti dopo fallimento di un trattamento con imatinib dovuto a resistenza o intolleranza;

Carcinoma renale metastatico (MRCC);

«Sunitinib Accord» è indicato per il trattamento del carcinoma renale avanzato/metastatico (MRCC) negli adulti;

Tumori neuroendocrini pancreatici (pNET);

«Sunitinib Accord» è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini pancreatici (pNET) ben differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti».

Confezioni:

12,5 mg capsule rigide», 30 capsule in flacone HDPE EU/1/20/1511/003» - A.I.C. n. 049371038/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 975,48;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 1.609,94;

«25 mg capsule rigide», 30 capsule in flacone HDPE EU/1/20/1511/006» - A.I.C. n. 049371065/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 1.951,18;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 3.220,22;

«50 mg capsule rigide», 30 capsule in flacone HDPE EU/1/20/1511/012» - A.I.C. n. 049371127/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 3.902,35;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 6.440,44.



Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sunitib Accord» (sunitinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista, endocrinologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A04299

DETERMINA 7 luglio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tamsulosina Zentiva Italia», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/816/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;


Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;



Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AAM/A.I.C. n. 1679/2017 del 3 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2017 con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamsulosina Zentiva Italia» (tamsulosina);

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021 con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Tamsulosina Zentiva Italia» (tamsulosina), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 045141037;

Visto il parere espresso dal comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 aprile 2021;

Vista la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TAMSULOSINA ZENTIVA ITALIA (tamsulosina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045141037 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,47. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,51.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tamsulosina Zentiva Italia» (tamsulosina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tamsulosina Zentiva Italia» (tamsulosina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.


Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A04300



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. (Delibera n. 4/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2014) e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del centro-nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;



Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante disposizioni in materia di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i programmi operativi europei, ciascun Piano di sviluppo e coesione, di seguito PSC, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;


b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse del FSC assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;



Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile in data odierna, lo schema di PSC o Piano, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni;

tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successive modificazioni;

tavola 3 - PSC Sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

tavola 4 - PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 302-P del 30 marzo 2021, e l'allegata proposta di delibera per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile così come integrata dalla nota DPCOE prot. n. 1655-P del 13 aprile 2021, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, articolato nelle tavole 1, 2, 3.1 e 3.2, allegate alla citata informativa, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è pari a 542,60 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è relativa alla programmazione 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, nel PSC nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono state confermate le seguenti risorse:

243,95 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2019;

298,65 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera del CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera del CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 542,60 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile delle risorse FSC 2014-2020.



1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 542,60 milioni di euro, i cui interventi confermati per articolazione tematica risultano ripartiti tra Mezzogiorno (tavola 3.1) per complessivi 440,08 milioni di euro e centro-nord (tavola 3.2) per complessivi 102,52 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di:

risorse *ex art.* 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019, per complessivi 243,95 milioni di euro;

risorse *ex art.* 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019 (ivi incluse le risorse associate ad interventi finanziati con le assegnazioni FSC delle leggi di bilancio 2019 e 2020) per complessivi 298,65 milioni di euro;

risorse per contratti istituzionali di sviluppo per complessivi 0,00 milioni di euro;

risorse derivanti da assegnazioni di legge per complessivi 0,00 milioni di euro.

2. Norme finali

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile adottata nella seduta odierna, recante «Fondo di sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano di sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione nel caso previsto dal citato art. 44, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere *d)* ed *e)*, comma 3, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società in *house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».


Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI


Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 972



PIANO SVILUPPO E COESIONE MIPAAF
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2014-2020	PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA		



PIANO SVILUPPO E COESIONE MIPAAF
Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.
 Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse ¹	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione				Totale
			Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) ¹				
			2000-2006	2007-2013	2014-2020		
Delibera CIPE n. 53 del 01/12/2016, Delibera CIPE n. 13 del 28/02/2018, Delibera CIPE n. 69 del 28/11/2018, Delibera CIPE n. 12 del 04/04/2019	PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA ³	2014-2020	0,00	0,00	542,60	542,60	
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normative e da disposizioni di legge)			0,00	0,00	542,60	542,60	
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			0,00	0,00	0,00	0,00	
[C] Totale assegnazioni normative da disposizioni di legge			0,00	0,00	0,00	0,00	
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			0,00	0,00	542,60	542,60	
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H + I]			0,00	0,00	542,60	542,60	
	[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi		0,00	0,00	542,60	542,60	
	[F1] Risorse di cui al comma 7 a ³		0,00	0,00	243,95	243,95	
	[F2] Risorse di cui al comma 7 b ⁴		0,00	0,00	298,65	298,65	
	[G] Risorse per CIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		0,00	0,00	0,00	0,00	
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		0,00	0,00	0,00	0,00	
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC			0,00	0,00	0,00	0,00	
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			0,00	0,00	542,60	542,60	
di cui:			0,00	0,00	542,60	542,60	
Articolazione per sezioni PSC		[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]	0,00	0,00	0,00	0,00	
		[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]	0,00	0,00	0,00	0,00	


Note

¹ Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

² L'assegnazione non considera la riduzione di 100 Meuro prevista ai sensi del comma 6 dell'art. 63 del DL 16 luglio 2020, n. 76

³ In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

⁴ In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte, ivi incluse, eventualmente, le assegnazioni a valere su risorse stanziare con Legge di Bilancio 2019 e 2020



**PIANO SVILUPPO E COESIONE MIPAAF
Tavola 3.1 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica - Mezzogiorno**

Valori in milioni di euro

Area tematica	Settore di intervento preliminare	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	168,00	0,00	0,00
03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04-AGRICOLTURA	272,08	0,00	0,00
Totale Risultato		440,08	0,00	0,00


Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m



PIANO SVILUPPO E COESIONE MIPAAF
Tavola 3.2 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica – Centro Nord
Valori in milioni di euro

Area tematica	Settore di intervento preliminare	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	42,00	0,00	0,00
03-COMPETITIVITA' IMPRESE	03.04-AGRICOLTURA	60,52	0,00	0,00
Totale Risultato		102,52	0,00	0,00

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.



PIANO SVILUPPO E COESIONE MIPAAF
Appendice – PSC Sezione ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione
Valori in milioni di euro

Area tematica	Settore di intervento preliminare	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
		Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹	
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.1 - INDUSTRIA E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.3 - AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	332,60	0,00	332,60
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	542,60	0,00	542,60

Fonte: Elaborazioni su dati del Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020, documentazione di programmazione ed esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.r.

Note

¹ Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa



DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dell'università e della ricerca.
(Delibera n. 10/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2014) e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/ Piani stralcio e patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante disposizioni in materia di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;



Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano di sviluppo e coesione, di seguito PSC, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse del FSC assegnate al Ministero dell'università e della ricerca con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 34, che ha preso atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 14,20 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 508,77 milioni di euro, al Ministero dell'università e della ricerca per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014-2020;

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPES in data odierna, lo schema di PSC o Piano, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni;




Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successive modificazioni;

Tavola 3 – PSC Sezione ordinaria: Interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: Risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 301-P del 30 marzo 2021, e l'allegata proposta di delibera per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come integrata dalla nota DPCOE prot. n. 1655-P del 13 aprile 2021, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, articolato nelle Tavole 1, 2, 3.1, 3.2 e 4, allegate alla citata nota informativa, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC del Ministero dell'università e della ricerca è pari a 1.033,77 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è relativa alla programmazione 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, nel PSC del Ministero dell'università e della ricerca sono state confermate le seguenti risorse:

466,55 milioni di euro *ex art.* 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

44,25 milioni di euro *ex art.* 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato, altresì, che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC MUR, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 522,97 milioni di euro, di cui 14,20 milioni di euro di risorse riprogrammate *ex art.* 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e 508,77 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC del Ministero dell'università e della ricerca, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella Sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;


Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca



1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'università e della ricerca, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 1.033,77 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile delle risorse FSC 2014-2020.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di complessivo di 510,80 milioni di euro, i cui interventi confermati per articolazione tematica risultano ripartiti tra Mezzogiorno (Tavola 3.1) per complessivi 413,64 milioni di euro e Centro-Nord (Tavola 3.2) per complessivi 97,16 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di:

risorse *ex art.* 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019, per complessivi 466,55 milioni di euro;

risorse *ex art.* 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019 (ivi incluse le risorse associate ad interventi finanziati con le assegnazioni FSC delle leggi di bilancio 2019 e 2020) per complessivi 44,25 milioni di euro;

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 milioni di euro (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 522,97 milioni di euro.

2. Norme finali

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo di sviluppo e coesione – Disposizioni quadro per il Piano di sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, il Ministero dell'università e della ricerca, in quanto Amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere *d)* ed *e)*, comma 3, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019.

2.3 Su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società in house, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca, responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano di sviluppo e coesione».


Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI


Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 973



PIANO SVILUPPO E COESIONE MUR
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento
2014-2020	PIANO OPERATIVO RICERCA E INNOVAZIONE		



PIANO SVILUPPO E COESIONE MUR
Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.
 Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse ¹	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione				Totale
			Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) ¹				
			2000-2006	2007-2013	2014-2020		
Delibera CIPE n. 1 del 01/05/2016, Delibera CIPE n. 17 del 04/04/2019	PIANO OPERATIVO RICERCA E INNOVAZIONE	2014-2020	0,00	0,00	525,00	525,00	
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			0,00	0,00	525,00	525,00	
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			0,00	0,00	0,00	0,00	
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			0,00	0,00	0,00	0,00	
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			0,00	0,00	525,00	525,00	
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H + I]			0,00	0,00	525,00	525,00	
	[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi		0,00	0,00	510,80	510,80	
	[F1] Risorse di cui al comma 7 a ²		0,00	0,00	466,55	466,55	
	[F2] Risorse di cui al comma 7 b ³		0,00	0,00	44,25	44,25	
	[G] Risorse per CIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		0,00	0,00	0,00	0,00	
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		0,00	0,00	14,20	14,20	
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC ⁴			0,00	0,00	508,77	508,77	
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			0,00	0,00	1.033,77	1.033,77	
Articolazione per sezioni PSC			0,00	0,00	510,80	510,80	
	[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]		0,00	0,00	522,97	522,97	
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]		0,00	0,00	14,20	14,20	

Note

- ¹ Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di riferimento.
- ² In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.
- ³ In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte, ivi incluse, eventualmente, le assegnazioni a valere su risorse stanziata con Legge di Bilancio 2019 e 2020
- ⁴ Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 34 del 28/07/2020

PIANO SVILUPPO E COESIONE MUR
Tavola 3.1 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica - Mezzogiorno
Valori in milioni di euro

Aree tematiche	Settore di intervento preliminare	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	373,00	0,00	0,00
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	24,64	0,00	0,00
12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	16,00	0,00	0,00
Totale Risultato		413,64	0,00	0,00

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i



PIANO SVILUPPO E COESIONE MUR
Tavola 3.2 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica – Centro Nord
 Valori in milioni di euro

Arete tematiche	Settore di intervento preliminare	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	87,00	0,00	0,00
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	6,16	0,00	0,00
12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	4,00	0,00	0,00
Totale Risultato		97,16	0,00	0,00

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i



PIANO SVILUPPO E COESIONE MUR
Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni
 Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID ¹	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020 ²	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	14,20	14,20
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	508,77	508,77
Totale	0,00	522,97	522,97

Fonte: Delibera CIPE n. 34 del 28/07/2020

Note:

¹ Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

² Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.



PIANO SVILUPPO E COESIONE MUR
Appendice – PSC Sezione ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione
 Valori in milioni di euro

Aree tematiche	Settore di intervento preliminare	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
		Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹	
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80
12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	510,80	0,00	510,80

Fonte: Elaborazioni su dati del Sistema Nazionale di Monitoraggio ai 30/06/2020, documentazione di programmazione ed esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i.

Note

¹ Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa



ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

REGOLAMENTO 13 luglio 2021.

Disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al titolo III, articolo 47-sexies e al titolo XV, articolo 216-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 48).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e in particolare gli articoli 47-sexies relativo alla maggiorazione del capitale e l'art. 216-septies relativo alla maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016 sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 e in particolare il titolo I, capo X, articoli da 276 a 287 concernenti la maggiorazione di capitale;

Visto il regolamento di esecuzione 2015/2012 (UE) della Commissione dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario;

Considerata la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale prevedendo disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale;

Adotta il seguente
Regolamento

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Obiettivo della maggiorazione del capitale)
Titolo II Valutazione di uno scostamento significativo e metodologie di calcolo delle maggiorazioni di capitale
Art. 5 (Valutazione di uno scostamento significativo)
Art. 6 (Scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità)
Art. 7 (Scostamento significativo per quanto riguarda la governance)
Art. 8 (Scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie)
Art. 9 (Criteri per il calcolo delle maggiorazioni di capitale)
Art. 10 (Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'art. 47-sexies, comma 1, lettere a) e b) del Codice)
Art. 11 (Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'art. 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice)
Titolo III Procedimento per l'adozione delle decisioni di adozione, modifica e revoca delle maggiorazioni di capitale
Art. 12 (Notifica prima dell'adozione di una maggiorazione del capitale)
Art. 13 (Decisione di adottare una maggiorazione del capitale)
Art. 14 (Relazione sui progressi compiuti)
Art. 15 (Riesame della maggiorazione del capitale)
Titolo IV Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato
Art. 16 (Valutazione di uno scostamento significativo)
Titolo V - Disposizioni finali
Art. 17 (Pubblicazione, entrata in vigore e disposizioni transitorie).

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 47-sexies, comma 9 e 216-septies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:

a) «Atti delegati»: regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;

b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;

c) «Requisito patrimoniale di solvibilità»: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo IV-*bis*, Sezione I, II e III, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all'art. 216-*ter* e seguenti del Codice e relative disposizioni di attuazione.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle:

a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ad eccezione delle imprese di assicurazione locali di cui al titolo IV del Codice;

b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

d) ultime società controllanti italiane. Se tali società sono a loro volta controllate da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni si applicano nell'ipotesi in cui l'IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell'art. 220-*bis*, comma 3, del Codice e dell'art. 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.

Art. 4.

Obiettivo e caratteristiche della maggiorazione di capitale

1. L'obiettivo dell'applicazione della maggiorazione di capitale è garantire che il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa assicuri un adeguato livello di protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e la parità di trattamento tra le imprese medesime.

2. La protezione degli assicurati è garantita da un requisito di capitale che rappresenta correttamente il profilo di rischio dell'impresa. In caso di scostamento tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall'impresa e quello individuato tenendo conto dell'effettivo profilo di rischio, l'IVASS dispone una maggiorazione di capitale per correggere la situazione di scostamento accertata.

3. L'imposizione della maggiorazione di capitale è una misura eccezionale e di ultima istanza che viene adottata nei confronti dell'impresa nei casi in cui altre misure di vigilanza risultino inefficaci o non idonee a sanare le carenze riscontrate in un congruo periodo di tempo. L'eccezionalità della misura è intesa non rispetto al mercato ma alla singola impresa; la situazione di mercato può richiedere l'imposizione di più maggiorazioni di capitale nei confronti di imprese diverse.

4. La maggiorazione di capitale è una misura di carattere temporaneo che produce i suoi effetti finché l'impresa adotta gli interventi necessari a correggere in modo adeguato gli scostamenti rilevati tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall'impresa e quello individuato tenendo conto dell'effettivo profilo di rischio.

TITOLO II

VALUTAZIONE DI UNO SCOSTAMENTO SIGNIFICATIVO E METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DI CAPITALE

Art. 5.

Valutazione dei presupposti

1. L'IVASS, sulla base delle informazioni disponibili, all'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'art. 47-*quinquies* del Codice, valuta la sussistenza e la significatività dei presupposti per l'imposizione di una maggiorazione di capitale, ai sensi dell'art. 47-*sexies* del Codice.

2. Ai fini della valutazione degli scostamenti significativi, l'IVASS tiene conto di tutti gli elementi rilevanti e di quanto previsto dal capo X, sezione I, degli atti delegati.

Art. 6.

Scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità

1. L'IVASS, ai fini dell'art. 47-*sexies*, comma 1, lettere a) e b), del Codice, in conformità a quanto previsto dall'art. 279 degli atti delegati, tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 276 degli atti delegati.

Art. 7.

Scostamento significativo per quanto riguarda la governance

1. L'IVASS, ai fini dell'art. 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del Codice verifica l'esistenza di una significativa deviazione dagli standard di governance stabiliti dal titolo III, capo I, sez. II, articoli da 30 a 35-*ter* del Codice e dal regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 e dalla pertinente normativa secondaria emanata dall'IVASS in materia di sana e prudente gestione dell'impresa.

2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di capitale l'IVASS, ove appropriato, tiene conto delle maggiorazioni di capitale imposte in precedenza per scostamenti comparabili di altre imprese con profili di rischio analoghi, conformemente a quanto disposto dall'art. 286 degli atti delegati.



Art. 8.

Scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie

1. L'IVASS, ai fini dell'art. 47-sexies, comma 1, lettera d), del Codice tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 278 degli atti delegati.

2. In relazione all'aggiustamento di congruità di cui all'art. 36-quinquies, all'aggiustamento per la volatilità di cui all'art. 36-septies e alle misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies del Codice, l'IVASS può imporre una maggiorazione del capitale solo in circostanze in cui lo scostamento dalle ipotesi sottese è di natura temporanea e non giustifica la revoca dell'autorizzazione da parte dell'IVASS per l'utilizzo dell'aggiustamento o della misura transitoria.

Art. 9.

Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale

1. L'IVASS calcola le maggiorazioni di capitale utilizzando le metodologie previste dal Capo X, Sezione 2, degli Atti delegati.

Art. 10.

Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'art. 47-sexies, comma 1, lettere a) e b) del Codice

1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi dell'art. 47-sexies, comma 1, lettere a) e b) del Codice, l'IVASS calcola la maggiorazione di capitale in modo tale che i requisiti per la calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità siano coerenti con l'art. 45-ter, commi 3 e 4, del Codice. La maggiorazione del capitale è calcolata come la differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità modificato per riflettere il profilo di rischio effettivo e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall'impresa.

Art. 11.

Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'art. 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice

1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi dell'art. 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice, l'IVASS calcola la maggiorazione di capitale tenendo conto dei fattori di cui all'art. 277 degli atti delegati secondo quanto disposto dai commi da 2 a 5.

2. Nel caso in cui la perdita finanziaria che l'impresa potrebbe subire a seguito della deviazione dagli *standard* di *governance* di cui all'art. 7 sia quantificabile in via diretta, la maggiorazione di capitale è almeno pari a detta perdita.

3. Nel caso in cui non sia possibile quantificare la perdita finanziaria attesa a seguito della deviazione dagli *standard* di *governance* di cui all'art. 7, la maggiorazione di capitale è calcolata secondo i commi 4 e 5.

4. L'IVASS valuta la deviazione dagli *standard* derivante dall'inadeguata o mancata attuazione di un obbligo inerente al sistema di *governance* e:

a) non applica alcuna maggiorazione di capitale se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

i. il sistema di *governance* è nel complesso soddisfacente anche se presenta taluni elementi di debolezza circoscritti a limitate aree, che possono richiedere l'adozione di interventi specifici al fine di preservare gli equilibri aziendali e l'andamento della situazione complessiva dell'impresa;

ii. gli interventi specifici volti a sanare le carenze riscontrate possono essere adottati in modo tempestivo entro un anno dalla rilevazione degli elementi di debolezza;

iii. gli effetti negativi sui contraenti e sui beneficiari di tali elementi di debolezza sono poco probabili e non significativi.

b) può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità in misura pari o superiore al 10% e inferiore al 20%, se non si verificano una o più condizioni di cui alla lettera a) o il sistema di *governance* è ritenuto nel complesso non soddisfacente e emergono elementi di problematicità diffusi ovvero riguardanti profili rilevanti della gestione, tali da richiedere l'attivazione immediata di interventi correttivi al fine di evitare ripercussioni sul rispetto della normativa di riferimento, sui livelli di rischio e sull'equilibrio complessivo dell'impresa;

c) può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità in misura pari o superiore al 20%, se il sistema di *governance* è nel complesso anomalo o fortemente anomalo per effetto della presenza di uno o più dei seguenti elementi:

i. livelli di rischio particolarmente elevati non fronteggiati da efficaci presidi di governo, organizzativi e gestionali;

ii. disfunzioni organizzative e gestionali particolarmente significative e che determinano effetti protratti nel tempo;

iii. gravi e ripetute irregolarità e/o violazioni della normativa;

iv. diffusa e prolungata inaffidabilità delle informazioni rese all'Autorità di vigilanza.

5. La misura della maggiorazione di capitale, nell'ambito degli intervalli di cui alle lettere b) e c) del comma 4, è individuata dall'IVASS tenendo conto, ove applicabili, dei seguenti indici di rischiosità crescente:


a) la complessità del sistema di *governance*, semplificato, ordinario o rafforzato, che l'impresa è tenuta ad adottare ai sensi della lettera IVASS al mercato del 5 luglio 2018;

b) la durata prevista dello scostamento dagli *standard* normativi a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di cui all'art. 13;

c) la probabilità e/o significatività degli effetti negativi sui contraenti e i beneficiari;

d) la misura in cui la deviazione dagli *standard* sia tale da impedire all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta;

e) il grado di inaffidabilità delle informazioni rese all'Autorità di vigilanza.



TITOLO III

PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE, MODIFICA E REVOCA DELLE DECISIONI DI INTRODURRE MAGGIORAZIONI DI CAPITALE

Art. 12.

Comunicazione dell'intenzione di imporre una maggiorazione del capitale

1. L'IVASS avvia il procedimento per l'applicazione della maggiorazione del capitale dando comunicazione all'impresa interessata dell'intenzione di adottare la misura e indicandone le ragioni, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2012.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 l'impresa può inviare osservazioni e fornire, ove richiesto, informazioni.

Art. 13.

Decisione di introdurre una maggiorazione del capitale

1. L'IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della risposta dell'impresa, esamina le osservazioni e le informazioni fornite. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 7/2014, l'IVASS può sospendere per una sola volta il termine per acquisire ulteriori informazioni.

2. Effettuate le proprie valutazioni, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, l'IVASS adotta il provvedimento motivato con cui dispone la maggiorazione e lo comunica all'impresa.

3. Nei casi in cui l'impresa sia parte di un gruppo, la decisione di cui al comma 2 è comunicata anche alla società di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

4. La decisione di introdurre una maggiorazione del capitale indica:

a) le ragioni dell'introduzione della maggiorazione del capitale;

b) la metodologia di calcolo della maggiorazione del capitale e il relativo importo;

c) la data a decorrere dalla quale la maggiorazione del capitale è applicabile;

d) se del caso, il termine entro il quale l'impresa deve eliminare le carenze che hanno portato a introdurre la maggiorazione del capitale;

e) se del caso, il contenuto e la frequenza della relazione sui progressi compiuti ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

5. L'impresa applica la maggiorazione del capitale dalla data di comunicazione del provvedimento in occasione delle comunicazioni relative ai modelli quantitativi annuali e trimestrali, previsti dall'art. 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2015/35.

6. L'impresa dà informativa ai terzi dell'imposizione di una maggiorazione del capitale nell'ambito della pubblicazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, come previsto all'art. 47-septies, comma 5, del Codice.

Art. 14.

Relazione sui progressi compiuti

1. L'impresa informa l'IVASS su base trimestrale in merito ai progressi compiuti nell'eliminare le carenze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione del capitale e in merito alle misure pertinenti adottate.

Art. 15.

Riesame della maggiorazione di capitale

1. L'IVASS riesamina la maggiorazione del capitale imposta se le circostanze che hanno condotto alla sua introduzione sono mutate in misura rilevante e, comunque, almeno una volta all'anno.

2. In esito a detto riesame l'IVASS mantiene, modifica o revoca la maggiorazione di capitale imposta. In caso di modifica, si applica l'art. 12 del presente regolamento. In caso di revoca, la decisione è comunicata senza indugio all'impresa con l'indicazione della data di decorrenza.

TITOLO IV

MAGGIORAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DI GRUPPO CONSOLIDATO

Art. 16.

Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

1. L'IVASS, sulla base delle informazioni disponibili, anche all'esito del processo di controllo prudenziale, valuta la sussistenza sotto il profilo sostanziale dei presupposti per l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato ai sensi dell'art. 216-septies del Codice.

2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al titolo I, II e III del presente regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Pubblicazione, entrata in vigore e disposizioni transitorie


1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta*.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai fini del riesame, della revoca e della modifica dei provvedimenti di maggiorazione di capitale precedentemente adottati.

Roma, 13 luglio 2021

p. il direttorio integrato
Il Presidente
SIGNORINI

21A04425



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clomid»

Estratto determina AAM/PPA n. 520/2021 del 7 luglio 2021

È autorizzata la seguente variazione per il medicinale CLOMID (A.I.C. n. 02773) per tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio: modifica dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici S.p.a.

Codice pratica: VN2/2020/333 - N1A/2021/559.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1 della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A04380

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbolithium»

Estratto determina AAM/PPA n. 522/2021 del 7 luglio 2021

È autorizzata la seguente variazione tipo II C.1.4: allineamento degli stampati alla versione più recente del CCSI aziendale e alla versione corrente del QRD template (paragrafi 2, 3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 6.6 del RCP e corrispettivi paragrafi del FI e delle etichette) per il medicinale CARBOLITHIUM nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 024597015 - «150 mg capsule rigide» - 50 capsule;

A.I.C. n. 024597039 - «300 mg capsule rigide» - 50 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Codice pratica: VN2/2020/258.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04381

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Mylan Generics Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 519/2021 del 7 luglio 2021

È autorizzata la seguente variazione per il medicinale DONEPEZIL MYLAN GENERICS ITALIA (A.I.C. n. 041088) per tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio: modifica dei paragrafi 4.5, 4.8 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per aggiunta tra gli eventi avversi di torsione di punta e prolungamento dell'intervallo QT.

Adeguamento all'ultima versione del QRD template e modifiche editoriali minori.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura europea: IT/H/0711/001-002/II/013.

Codice pratica: VC2/2020/587.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.



2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A04382

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keticost».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 108 del 12 luglio 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KETICOST, nelle forme e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio - Salerno (SA), Italia.

Confezioni:

«0,25 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 048203018 (in base 10) 1FZ18B (in base 32);

«0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 25 contenitori in LDPE da 0,5 ml - A.I.C. n. 048203020 (in base 10) 1FZ18D (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Forma farmaceutica: collirio, soluzione in contenitore monodose.

Validità prodotto:

collirio multidose:

tre anni a confezionamento integro;

dopo la prima apertura del flacone: ventotto giorni;

collirio monodose:

due anni a confezionamento integro;

validità dopo prima apertura della bustina di alluminio: ventotto giorni;

Il prodotto non contiene conservanti. Il contenitore monodose deve essere utilizzato immediatamente dopo l'apertura; il medicinale residuo andrà eliminato anche se solo parzialmente utilizzato.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione di conservazione particolare. Per le condizioni di conservazione dopo la prima apertura del medicinale, vedere paragrafo 6.3. del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP)

Composizione:

principio attivo: ketotifene idrogeno fumarato.

eccipienti:

collirio multidose:

glicerolo;

sodio idrossido (per la regolazione del pH);

acqua per preparazioni iniettabili;

benzalconio cloruro;

collirio monodose:

glicerolo;

sodio idrossido (per la regolazione del pH);

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Genetic S.p.a.

contrada Canfora, 84084 Fisciano (SA), Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della congiuntivite allergica stagionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.


Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04409



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketirix».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 107 del 12 luglio 2021

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KETIRIX, nelle forme e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio - Salerno (SA), Italia.

Confezioni:

«0,25 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 048199018 (in base 10) 1FYXCB (in base 32);

«0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 25 contenitori in LDPE da 0,5 ml - A.I.C. n. 048199020 (in base 10) 1FYXCD (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Forma farmaceutica: collirio, soluzione in contenitore monodose.

Validità prodotto:

collirio multidose:

tre anni a confezionamento integro;

dopo la prima apertura del flacone: ventotto giorni;

collirio monodose:

due anni a confezionamento integro;

validità dopo prima apertura della bustina di alluminio: ventotto giorni;

Il prodotto non contiene conservanti. Il contenitore monodose deve essere utilizzato immediatamente dopo l'apertura; il medicinale residuo andrà eliminato anche se solo parzialmente utilizzato.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione di conservazione particolare.

Per le condizioni di conservazione dopo la prima apertura del medicinale, vedere paragrafo 6.3. del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Composizione:

principio attivo: ketotifene idrogeno fumarato;

eccipienti:

collirio multidose:

glicerolo;

sodio idrossido (per la regolazione del pH);

acqua per preparazioni iniettabili;

benzalconio cloruro;

collirio monodose:

glicerolo;

sodio idrossido (per la regolazione del pH);

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Genetic S.p.a.;

contrada Canfora, 84084 Fisciano (SA), Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della congiuntivite allergica stagionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04410

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paveket».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 109 del 12 luglio 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PAVEKET, nelle forme e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio - Salerno (SA), Italia.


Confezioni:

«0,25 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 048205013 (in base 10) 1FZ36P (in base 32);

«0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 25 contenitori in LDPE da 0,5 ml - A.I.C. n. 048205025 (in base 10) 1FZ371 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Forma farmaceutica: collirio, soluzione in contenitore monodose.



Validità prodotto:

collirio multidose:

- tre anni a confezionamento integro;
- dopo la prima apertura del flacone: ventotto giorni;

collirio monodose:

- due anni a confezionamento integro;

validità dopo prima apertura della bustina di alluminio: ventotto giorni.

Il prodotto non contiene conservanti. Il contenitore monodose deve essere utilizzato immediatamente dopo l'apertura; il medicinale residuo andrà eliminato anche se solo parzialmente utilizzato.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione di conservazione particolare.

Per le condizioni di conservazione dopo la prima apertura del medicinale, vedere paragrafo 6.3. del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Composizione:

principio attivo: ketotifene idrogeno fumarato

eccipienti:

collirio multidose:

- glicerolo;
- sodio idrossido (per la regolazione del pH);
- acqua per preparazioni iniettabili;
- benzalcolonio cloruro;

collirio monodose:

- glicerolo;
- sodio idrossido (per la regolazione del pH);
- acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Genetic S.p.a.

contrada Canfora, 84084 Fisciano (SA), Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della congiuntivite allergica stagionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04411

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2021, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2020 e 2021 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Allegato 1


ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2020			
Giugno	102,4	-0,3	0,2
Luglio	102,3	-0,4	-0,2
Agosto	102,5	-0,7	-0,4
Settembre	101,9	-0,6	-0,5
Ottobre	102,0	-0,4	-0,4
Novembre	102,0	-0,3	-0,2
Dicembre	102,3	-0,2	0,2
2020	Media		
	102,3		
2021			
Gennaio	102,9	0,2	0,7
Febbraio	103,0	0,5	0,7
Marzo	103,3	0,7	0,8
Aprile	103,7	1,2	1,1
Maggio	103,6	1,3	0,9
Giugno	103,8	1,4	1,1



Allegato 2

Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2020 in base giugno 1978=100

Anno	Indici FOI base giugno 1978=100	Variazione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377)
giugno 1978	100,0	
giugno 1979	114,7	
giugno 1980	138,4	
giugno 1981	166,9	
giugno 1982	192,3	
giugno 1983	222,9	
giugno 1984	247,8	
giugno 1985	269,4	142,4
giugno 1986	286,3	157,6
giugno 1987	298,1	168,2
giugno 1988	312,7	181,3
giugno 1989	334,5	201,0
giugno 1990	353,2	217,8
giugno 1991	377,7	239,8
giugno 1992	398,4	258,5
giugno 1993	415,2	273,5
giugno 1994	430,7	287,5
giugno 1995	455,8	310,1
giugno 1996	473,7	326,2
giugno 1997	480,5	332,3
giugno 1998	489,2	340,1
giugno 1999	496,5	346,6
giugno 2000	509,6	358,5
giugno 2001	524,2	371,5
giugno 2002	536,0	382,2
giugno 2003	548,3	393,3
giugno 2004	560,6	404,2
giugno 2005	569,7	412,5
giugno 2006	581,5	423,1
giugno 2007	590,5	431,3
giugno 2008	612,8	451,3
giugno 2009	615,1	453,3
giugno 2010	623,3	460,7
giugno 2011	637,1	473,1
giugno 2012	657,0	491,1
giugno 2013	665,1	498,4
giugno 2014	667,0	500,0
giugno 2015	666,3	499,5
giugno 2016	664,4	497,8
giugno 2017	671,7	504,4
giugno 2018	679,7	511,5
giugno 2019	683,1	514,6
giugno 2020	681,1	512,8
giugno 2021	690,4	521,0



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia, nel periodo 16 dicembre 2020 - 15 marzo 2021,
non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica**

I testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 marzo 2021 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati on-line del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale «ATRIO» (<http://itra.esteri.it/>). L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

Quando tra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, i cui testi sono già stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi) e sono altresì consultabili nella banca dati «ATRIO».

TAB. 1 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE 2020
AL 15 MARZO 2021, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Oggetto	In vigore
<i>Memorandum</i> di intesa in materia di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Comunità caraibica (CARICOM), fatto a Parigi il 10 dicembre 2015 [ad integrazione delle tabelle del periodo di riferimento]	10 dicembre 2015
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) relativo all'organizzazione della 31° Riunione delle Parti del Protocollo di Montreal (Roma, 2-8 novembre 2019), fatto a Roma il 2 novembre 2019 [ad integrazione delle tabelle del periodo di riferimento]	2 novembre 2019
<i>Memorandum</i> di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sul Centro OCSE per lo sviluppo locale con sede a Trento, fatto a Roma e Parigi il 16 dicembre 2020	16 dicembre 2020
Primo <i>addendum</i> all'accordo esecutivo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sull'uso dei locali della Base militare italiana di San Vito dei Normanni, fatto a Roma il 19 novembre e il 18 dicembre 2020	18 dicembre 2020
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sull'esenzione dall'obbligo di Visto di corto soggiorno in favore dei titolari di passaporto diplomatico, speciale o di servizio, fatto a Roma il 4 febbraio 2020	28 gennaio 2021
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale della Confederazione svizzera in materia di mutuo riconoscimento dei controlli radiometrici di prodotti metallici destinati all'esportazione, fatto a Berna il 18 dicembre 2020	17 gennaio 2021
Accordo mediante scambio di lettere per la proroga dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un Centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze (Fatto a New York il 23 settembre 1986) fatto a New York il 4 e il 17 dicembre 2020	17 dicembre 2020
<i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America circa l'imposizione di limitazioni all'importazione di categorie di materiale archeologico dall'Italia, fatto a Washington il 29 ottobre 2020	12 gennaio 2021
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale democratica di Etiopia sul trattamento del servizio del debito, fatto ad Addis Abeba il 28 gennaio 2021	28 gennaio 2021
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sul trattamento del servizio del debito, fatto ad Addis Abeba il 25 gennaio 2021	25 gennaio 2021
Accordo tramite scambio di lettere emendativo dell'accordo sulla conversione del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Roma il 27 ottobre 2006, fatto a Nairobi il 21 novembre 2019 e il 30 giugno 2020	3 febbraio 2021
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba per l'emendamento dell'accordo sul trattamento del debito del 12 luglio 2016, fatto a L'Avana l'8 febbraio 2021	8 febbraio 2021
Accordo tramite scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger sulla concessione di una porzione di terreno in territorio nigerino per lo schieramento del personale italiano nell'ambito della missione Misin, fatto a Niamey il 9 marzo 2021	9 marzo 2021
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Somalia relativo al trattamento del debito della Repubblica federale di Somalia, fatto a Mogadiscio l'11 marzo 2021	11 marzo 2021



TAB. 2 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE 2020 AL 15 MARZO 2021, SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
Titolo, luogo e data firma	Data entrata in vigore
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016 [ad integrazione tabella relativa al precedente trimestre]	15 ottobre 2020 comunicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 154 del 30 giugno 2021
Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016 [ad integrazione tabella relativa al precedente trimestre]	13 novembre 2020 comunicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 154 del 30 giugno 2021
Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016 [ad integrazione tabella relativa al precedente trimestre]	14 novembre 2020 comunicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 154 del 30 giugno 2021
Kenya - Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con allegato e protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016	16 dicembre 2020 comunicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 47 del 25 febbraio 2021
Convenzione del Consiglio d'Europa sull'approccio integrato della sicurezza e dei servizi di sorveglianza in occasione delle partite di calcio e di altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016	1° gennaio 2021 comunicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 153 del 29 giugno 2021
Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array, con allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019	15 gennaio 2021 comunicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 153 del 29 giugno 2021
Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003	21 febbraio 2021 comunicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 153 del 29 giugno 2021
Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017	1° marzo 2021 comunicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 153 del 29 giugno 2021

21A04408

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco».

Si rende noto che il decreto indicato in epigrafe è stato pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it), alla seguente sezione: Qualità - Vini DOP e IGP - Domande protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale - Anno 2021 - 2. Domande modifica disciplinari DOP e IGP 2021 - 2.C. Domande «modifiche temporanee» disciplinari, ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16510>

21A04426

Riconoscimento del Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell'ambiente dell'Università di Siena quale Istituto scientifico.

Con decreto n. 325272 del 15 luglio 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, il «Dipartimento di scienze fisiche, terra e dell'ambiente» dell'Università di Siena è riconosciuto quale «Istituto scientifico».

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

21A04427

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (Fsm) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello nelle aree tecniche.

Il MISE - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, in attuazione dell'art. 1, comma 1034 della legge di bilancio 2018, indice una procedura per predisporre, per le diverse aree tecniche di cui all'art. 1, comma 1030, della sopra citata legge n. 205/2017, la graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta.

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata alla Divisione IV della DGSCERP, esclusivamente tramite procedura informatizzata specificata sul sito bandifisma.mise.gov.it in cui sono fornite tutte le necessarie istruzioni per la compilazione della domanda.

I testi integrali dei bandi e dei relativi allegati sono disponibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico all'interno dell'area tematica «Comunicazioni».

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Gagliano, dirigente della divisione IV della DGSCERP.

21A03399



Decadenza all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Redac - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Redac S.r.l.», in Napoli.

Con d.d. 22 giugno 2021, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 19 giugno 1976, modificato in data 11 novembre 1983 e in data 1° marzo 2007, alla società «Redac - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Redac S.r.l.», con sede legale in Napoli, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 01191690583, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

21A04398

Procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete locali.

Il MISE - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, in attuazione dell'art. 1, comma 1033 della legge di bilancio 2018, indice una procedura per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, relative alle reti di primo e di secondo livello non assegnate, di cui alla delibera AgCom 39/19/CONS (PNAF) modificata con delibera AgCom 162/20/CONS, per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale.

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata alla Divisione IV della DGSCERP, esclusivamente tramite procedura informatizzata specificata sul sito bandioperatorilocali.mise.gov.it in cui sono fornite tutte le necessarie istruzioni per la compilazione della domanda.

Il testo integrale del bando e dei relativi allegati è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico all'interno dell'area tematica «Comunicazioni».

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Gagliano, dirigente della Divisione IV della DGSCERP.

21A04505


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**Determinazione dei criteri di corresponsione delle elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e dei feriti gravi e gravissimi coinvolti nel disastro di Rigopiano avvenuto il 18 gennaio 2017.**

In data 13 luglio 2021 è stato pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri <https://www.governo.it/it/publicita-legale> - il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° giugno 2021, recante la determinazione dei criteri di corresponsione delle elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e dei feriti gravi e gravissimi coinvolti nel disastro di Rigopiano avvenuto il 18 gennaio 2017, corredato di cinque modelli da potersi utilizzare ai fini dell'istanza.

21A04407

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-175) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 0 7 2 3 *

€ 1,00

